COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28/04/2022

Oggetto: *RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, PROT.N.14500/2022 RG 255/2022 PROMOSSO DA S.T. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DI PROVVEDIMENTI DI NON AMMISSIONE AI CONTRIBUTI EX ARTT. 9 E 10 L.R. 29/1997. INDIRIZZI DI NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO*

Il giorno ventotto del mese di Aprile duemilaventidue, alle ore 15:30 ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
3	PICARIELLO VANINA	Vicesindaco	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore	Presente	
6	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
7	SALATIELLO VITO	Assessore	Presente	
			7	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione nota di aggiornamento con integrazione sezione operativa 2022/2024.”, esecutiva, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione", esecutiva, e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione”, esecutiva;

Premesso che:

- il Comune di Cento, in qualità di Ente capofila del Distretto Ovest, è assegnatario e responsabile delle risorse destinate al programma di intervento “Contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97)”, e provvede all’istruttoria delle domande pervenute da tutti i Comuni del Distretto Ovest e all’erogazione dei contributi agli aventi diritto in base ai requisiti regionali;
- con Determinazione n. 1548 del 31/12/2022 del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali, il Comune di Cento, ha approvato la graduatoria per il Distretto Ovest dei contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97) anno 2021;

Visto il ricorso al TAR per l’Emilia Romagna - Bologna, prot. 14500 del 15/03/2022 - R.G. 255/2022 - promosso da S.T., contro il Comune di Cento e il Comune di Bondeno, per l’annullamento, previa sospensiva, della non ammissione ai contributi ex artt. 9 e 10 della L.R. 29/1997 da parte del Comune di Cento - Servizi alla Persona e Servizi Culturali - del 13/01/2022, di cui alla Determinazione n. 1548 del 31/12/2021 di approvazione della graduatoria dei contributi, nella parte in cui non include il ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e/o presupposti;

Preso atto che con nota, prot. 19131 del 06/04/2022, l’Amministrazione comunale di Bondeno, ha chiesto al Comune di Cento di erogare il contributo richiesto dal ricorrente S.T. col ricorso al TAR Emilia Romagna - Bologna, prot. 14500/2022 - R.G. 255/2022 in oggetto, per le motivazioni ivi esposte;

Dato atto che, con nota mail in data 14/04/2022, il Dirigente Responsabile dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, tenuto conto della richiesta del Comune di Bondeno prot. 19131/2022 suddetta, ha espresso di non ritenere opportuna la costituzione nel giudizio di che trattasi, in quanto l’ufficio competente avrebbe provveduto in autotutela ad annullare l’esclusione del ricorrente dal contributo ex artt. 9 e 10 L.R. 29/1997;

Richiamata la Determinazione n. 380 del 22/04/2022 del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali, con la quale è stato annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, il provvedimento di cui Determinazione n. 1548/2021, limitatamente alla parte in cui l’istante S.T. che ha promosso il ricorso al TAR prot. 14500/2022 - R.G. 255/2022 in oggetto, è stato escluso dal contributo, riapprovando altresì le risultanze conclusive dell’assegnazione di contributi per la mobilità e l’autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97) anno 2021;

Precisato che l’atto determinativo n.380/2022 è stato notificato tramite PEC al legale della parte ricorrente con prot.n.22752 del 22/04/2022 e risulta la regolare ricevuta di avvenuta consegna di tale comunicazione;

Acquisita dal legale della parte ricorrente, con prot.n.23706 del 28/04/2022, la comunicazione con la quale egli conferma che, a seguito dell'annullamento in autotutela del

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

provvedimento oggetto di impugnazione innanzi al TAR Emilia Romagna - Bologna, R.G. 255/2022, da lui patrocinato nell'interesse di S.T., si può procedere con una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse;

Rilevata l'insussistenza dei presupposti che hanno dato origine alla vertenza in oggetto col ricorso al TAR Emilia Romagna - Bologna, prot. 14500/2022 - R.G. 255/2022, promosso da S.T., in quanto conseguentemente all'adozione della Determinazione n. 380/2022 suddetta, è stato annullato in autotutela l'atto oggetto del ricorso, per la parte in cui la ricorrente veniva esclusa dai contributi ex artt. 9 e 10 della L.R. 29/1997;

Ritenuto pertanto di non costituirsi nel giudizio a seguito del ricorso al TAR per l'Emilia Romagna - Bologna, prot. 14500 del 15/03/2022 - R.G. 255/2022 - promosso da S.T., per l'annullamento della non ammissione ai contributi ex artt. 9 e 10 della L.R. 29/1997 del 13/01/2022, della Determinazione n. 1548 del 31/12/2021 di approvazione della graduatoria dei contributi nella parte in cui non include la ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e/o presupposti;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Elenco Avvocati e per il conferimento di incarichi di Patrocinio Legale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, in data 12/06/2018, esecutiva, ed in particolare l'art.2, comma 2, di tale testo regolamentare;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nel preambolo che qui si intende interamente richiamato, di fornire riguardo all'oggetto del presente atto, i seguenti indirizzi:

1) di non costituirsi nel giudizio a seguito del ricorso al TAR Emilia Romagna - Bologna, prot. 14500 del 15/03/2022 - R.G. 255/22 - promosso da S.T., per l'annullamento, con istanza cautelare, dei provvedimenti di non ammissione ai contributi ex artt. 9 e 10 della L.R. 29/1997, di cui in premessa, stante l'insussistenza dei presupposti che hanno dato origine alla vertenza, in quanto con Determinazione n. 380/2022 è intervenuto l'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui l'istante è stato escluso dal contributo;

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali ed al legale di controparte per i conseguenti adempimenti di competenza.

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA, altresì,

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito a quanto ora deliberato.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma	Firma
Il Presidente	Il Segretario Generale
Dott. Edoardo Accorsi	Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.